



# COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 153 del 23/11/2023

PROPOSTA N. 665 del 23/11/2023

**OGGETTO:** Richiesta di preventivo per l'affidamento diretto dei servizi d'ingegneria. "Conservazione e valorizzazione della necropoli ipogeica prenuragica di Sas Arzolas de Goi". Aggiudicazione "in pendenza di efficacia".

#### IL RESPONSABILE

Richiamata la Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3, Allegato 4 – Tabella D "Contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Stato e Regione Autonoma della Sardegna (art. 1, comma 871, L.160/2019 e s.m.i)";

Comunicato con nota di protocollo n. 33280 del 22-12-2022, che con delibera di Giunta Regionale n. 38/58 del 21/12/2022 veniva autorizzata, in ottemperanza all'art. 4 comma 3 della L.R. 17/2021, per l'anno 2022, la spesa di euro 200.000,00 quale contributo a favore del Comune di Nughedu Santa Vittoria per l'intervento di "Conservazione e valorizzazione della necropoli ipogeica prenuragica di Sas Arzolas de Goi".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 060 del 06-09-2023, di adozione e modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023 e del programma triennale di beni e servizi 2023/2025 (art. 37, commi 1, 2, 3, del D.Lgs. n. 36/2023), con la quale si è provveduto ad inserire in elenco l'intervento in oggetto;

Considerato che la spesa relativa all'intervento in oggetto è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, con variazione d'urgenza al bilancio di previsione di cui alla deliberazione della giunta Comunale n. 018 del 27-07-2023, somme iscritte nel Bilancio al capitolo 8690 avente ad oggetto "Valorizzazione sito archeologico".

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 5 della Legge N. 241/1990, e dell'ex art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016, al fine di procedere all'attuazione dei suddetti interventi, rif. attestazione del responsabile datata 23-12-2022;

Riscontrata la tempistica dettata dai provvedimenti normativi sopra richiamati e ritenuto necessario procedere all'affidamento dell'incarico diretto dei servizi d'ingegneria ed architettura d'importo inferiore a 140.000 euro ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (rif. ex art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021).

Atteso che:

× sulla base degli accertamenti effettuati direttamente non è possibile affidare la prestazione di cui sopra all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante per:

carenza di organico di personale tecnico;

- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
- lavori di particolare rilevanza;

× per l'acquisizione delle prestazioni in argomento, è necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico in qualità di affidatario, per darne compiutamente attuazione;

× la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 (nel caso di specie utilizzato il Sistema Informativo "DigitalPA", accessibile dal sito <https://unionecomunibarigadu.acquistitelematici.it/>)

Accertato che:

× l'importo contrattuale complessivo del servizio è di euro 44.611,10 (oltre I.V.A. di legge e contributi previdenziali) - non sono previsti oneri di sicurezza in quanto non vi è rischio di interferenza.

× il corrispettivo del servizio richiesto è stato determinato applicando il D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs. 36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023, conformemente ai disposti di cui alla Legge n. 49/2023 recante "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*".

× che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (rif. ex art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021), mediante affidamento diretto senza procedimento di gara.

× le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di ottemperare compiutamente alla realizzazione dell'opera stante la tempistica dettata dai dispositivi regionali

nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Trasmessa una richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio di progettazione, ns. Prot. 3365 del 17-10-2023 - titolo X - classe VIII, indirizzata a:

<b>Denominazione</b>	d'A. d'A. project associati di arch. D. De Rinaldis e arch. G. Manca		
<b>Partita IVA</b>	01367390919	<b>Codice Fiscale</b>	01367390919
<b>Indirizzo attività</b>	via Umbria n. 229		
<b>CAP attività</b>	09170		
<b>Comune attività</b>	Oristano		
<b>Provincia attività</b>	Oristano		

Date pubblicazione e scadenza

Data inizio partecipazione: 17 ottobre 2023 13:39:02

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 31 ottobre 2023 0:00:00

Data scadenza: 05 novembre 2023 23:59:00

procedura su Sistema Informativo "DigitalPA", accessibile dal sito <https://unionecomunibarigadu.acquistitelematici.it/> n. rfq 180

Considerato che ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le seguenti prestazioni:

- la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale;  
 la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. *Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e dell'efficienza energetica dei comuni.*

Date ricezione offerta e aggiudicazione

Data riscontro operatore economico: 01-11-2023 ore 15:53:16

Notifica avvio seduta di gara A01EC42A28: 13-11-2023 ore 12:38

Identificativo messaggio: opec21010.20231113123802.163222.237.1.53@pec.aruba.it

Offerto un ribasso di euro 4.461,11 sull'importo a base di gara di euro 44.611,10 circa (*Cassa Previdenziale e IVA esclusi*), come da sottostante quadro economico:

Progetto di fattibilità tecnico-economica		euro	10.558,85
Progettazione esecutiva		euro	9.502,96
Esecuzione dei lavori		euro	15.627,07
Compenso al netto di spese ed oneri		euro	35.688,87
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)		euro	8.922,22
Imponibile		euro	44.611,10
Ribasso (così come calcolato dal Professionista)		euro	4.461,11
Spese e oneri accessori ribassati		euro	4.461,11
Imponibile		euro	40.149,98
Contributo previdenziale	4%	euro	1.606,00
Importo della prestazione		euro	41.755,98
I.V.A.	22%	euro	9.186,32
Importo complessivo della prestazione		euro	50.942,29

#### OSSERVAZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

L'art. 8 del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 recante Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, introduce (comma 2) il divieto di gratuità della (sola) prestazione intellettuale "salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione", "la Pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso".

Il nuovo Codice prevede (art. 41, comma 15) anche che: "Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura...", commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività da svolgere. Tali corrispettivi "sono utilizzati dalle Stazioni appaltanti e dagli Enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente Codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice".

L'allegato I.13 individua quindi: "le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016".

La Legge 49/2023 sovrapponendosi così al D.Lgs. n. 36/2023, prosegue il "percorso" avviato con l'art. 19, comma 3 quaterdecies, del D.L. 148/2017 ai sensi del quale: "La Pubblica amministrazione... garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti"; art. 19 che oggi è stato abrogato dall'art. 12 della L. n. 49/2023.

Alla luce dei contenuti dell'Allegato I.13 al Codice 36/2023, si determina:

- all'art. 1, comma 1, i criteri per la definizione del corrispettivo per le "fasi progettuali" da porre a base dell'affidamento del servizio, a tal fine richiamando la tabella Z-2 del DM del 2016 (attualizzata ai nuovi livelli progettuali come da tabella A) e l'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023;
- all'art. 1, comma 2, il corrispettivo per le "ulteriori prestazioni professionali", rinviando "semplicemente" al Decreto Ministeriale 17/06/2016.

Rispetto al DM del 2016 va premesso come il D.Lgs. distingue espressamente:

– il **compenso**;

– (dal) **corrispettivo** che, ai sensi dell'art. 1 è "costituito" dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

L'art. 4 del DM/2016 prevede che il "compenso" «CP», "con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P».

Per quanto concerne le "spese", ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2016, "L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare".

Le "spese" vanno pertanto distinte dal "compenso"; esse congiuntamente al compenso contribuiscono alla determinazione del corrispettivo, che determina la base d'asta.

È il caso di evidenziare che oggetto della legge n. 49/2023 è la tutela dell'equo "compenso" e non delle spese, sicché sul piano generale non sembrerebbero frapporsi ostacoli alla ribassabilità di queste ultime.

Questa conclusione merita tuttavia alcune precisazioni, in particolare tenendo conto delle sue ricadute pratiche, in quanto un eventuale ribasso sulle spese, seppur astrattamente ammissibile, dovrà essere tale da non intaccare l'equità del compenso.

Difatti il ribasso sulle spese può incidere negativamente sulla "equità" del compenso determinandone una indiretta (ed illegittima) lesione. Se l'importo stabilito a titolo di rimborso delle spese è insufficiente alla loro effettiva copertura - in quanto erroneamente quantificato dalla Stazione appaltante in sede di determinazione della base d'asta ovvero in quanto oggetto di un ribasso "anomalo" da parte del professionista in sede di gara - quest'ultima non potrà che essere raggiunta attraverso l'utilizzo di una parte delle somme riconosciute come "compenso", determinandone un indiretto ed artificioso ribasso e dunque una lesione della sua "equità", con le conseguenze già descritte in termini di invalidità della clausola (nullità).

La determinazione delle spese quale componente del corrispettivo da porre a base d'asta può dunque incidere sull'equità del compenso. Per questo motivo, pur volendo ammettere la loro ribassabilità, è necessario individuare alcuni accorgimenti affinché il regime sia coerente con le statuizioni di cui alla L. n. 43/2023.

Con riferimento esplicito al caso di specie, affidamento diretto (art. 50 comma 1 lett. b del Codice - rif. ex art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021), che non si configura come procedure di gara e quindi non ricorre ad un criterio di aggiudicazione, la questione del rispetto del principio dell'equo compenso si pone avendo la Stazione appaltante richiesto un "preventivo migliorativo" rispetto al corrispettivo del servizio determinato ai sensi dell'Allegato I.13. In questo caso la "miglioria" proposta pari ad euro 186,69 (quale valore assoluto), è da ritenersi ammissibile in quanto riguardante le sole "spese" e tale da non intaccare l'entità e l'equità del compenso.

Considerato che anche per gli affidamenti diretti è ammesso un controllo sulla congruità del compenso, si richiama l'art. 54 comma 1 del Codice (che recupera la norma contenuta nell'art. 97, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 in tema di "verifica facoltativa" della congruità dell'offerta) con il quale si prevede che: "in ogni caso le Stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa". La disposizione si collega all'art. 110 che al comma 1 pone l'obbligo in capo alle Stazioni appaltanti di valutare "la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta" che appaia anormalmente bassa.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, in proposito, che le Stazioni appaltanti dispongono di una discrezionalità ampia con riguardo alla scelta di procedere, o no, alla verifica facoltativa, con la conseguenza che il ricorso all'istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione né può essere sindacato se non nelle ipotesi, remote, di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

Nel caso di specie, il margine di apprezzamento discrezionale della Stazione appaltante risulta limitato dal quadro normativo di riferimento in materia di equo compenso.

Difatti l'art. 3 comma 1 della L. n. 49/2023 chiarisce che sono nulle "le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera". Il comma 2 del medesimo art. 3 della L. n. 43/2023 alla lett. e) sanziona con la nullità le clausole "...che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione".

Ferme restando le differenze delineate sopra fra corrispettivo, compenso e spese, una clausola contrattuale conseguente ad un ribasso praticato sulle spese del professionista che determini, in quanto sproporzionato, un indiretto ribasso del compenso per la prestazione professionale, dovrà ritenersi (la clausola) nulla ai sensi della L. n. 43/2023. **Nel caso di specie la ricorrenza delineata non sussiste.**

#### Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico

<b>Denominazione</b>	d'A. d'A. project associati di arch. D. De Rinaldis e arch. G. Manca		
<b>Partita IVA</b>	01367390919	<b>Codice Fiscale</b>	01367390919
<b>Indirizzo attività</b>	via Umbria n. 229		
<b>CAP attività</b>	09170		
<b>Comune attività</b>	Oristano		
<b>Provincia attività</b>	Oristano		

in quanto:

trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

trattasi dell'unico operatore economico che per competenza, esperienza o privativa possiede i requisiti necessari all'effettuazione del servizio oggetto d'affidamento;

Opportuno "operare" secondo quanto ordinato dall'art. 52 del Dlgs 36/2023 per le procedure di affidamento di cui all'[articolo 50, comma 1, lettere a\) e b\)](#), di importo inferiore a 40.000 euro ed in similitudine ai disposti di cui al punto 4.2.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, precisando che quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Avviate in data 22-11-2023 le prescritte verifiche:

- × sul **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico**, come sancito dalla [Delibera n. 464/2022](#);
- × extra ANAC:

- a) regolarità contributiva cassa previdenziale;
- b) verifica di ottemperanza ex art. 17 L.68/99;

Dato Atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Poiché il CIG di riferimento del presente affidamento è il A01EC42A28;

Disposta l'aggiudicazione "*in pendenza di efficacia*", nelle more del positivo riscontro delle verifiche sui requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali avviate in data odierna;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

#### DETERMINA

- 1 che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di affidare "*in pendenza di efficacia*", per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico

<b>Denominazione</b>	d'A. d'A. project associati di arch. D. De Rinaldis e arch. G. Manca		
<b>Partita IVA</b>	01367390919	<b>Codice Fiscale</b>	01367390919
<b>Indirizzo attività</b>	via Umbria n. 229		
<b>CAP attività</b>	09170		
<b>Comune attività</b>	Oristano		
<b>Provincia attività</b>	Oristano		

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 effettuato attraverso il ricorso al  MEPA  ovvero ad altri mercati elettronici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 (nel caso di specie utilizzato il Sistema Informativo "DigitalPA", accessibile dal sito <https://unionecomunibarigadu.acquistitelematici.it/>), per un importo come da sottostante quadro economico:

Progetto di fattibilità tecnico-economica	euro	10.558,85
Progettazione esecutiva	euro	9.502,96
Esecuzione dei lavori	euro	15.627,07
Compenso al netto di spese ed oneri	euro	35.688,87

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)		euro	8.922,22
Imponibile		euro	44.611,10
Ribasso (così come calcolato dal Professionista)		euro	4.461,11
Spese e oneri accessori ribassati		euro	4.461,11
Imponibile		euro	40.149,98
Contributo previdenziale	4%	euro	1.606,00
Importo della prestazione		euro	41.755,98
I.V.A.	22%	euro	9.186,32
Importo complessivo della prestazione		euro	50.942,29

la procedura su Sistema Informatico "DigitalPA", accessibile dal sito <https://unionecomunibarigadu.acquistitelematici.it/> n. rfq\_180, afferente al servizio:

Richiesta di preventivo per l'affidamento diretto dei servizi d'ingegneria ed architettura d'importo inferiore a 140.000 euro.  
(Art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3, Allegato 4 – Tabella D “Contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Stato e Regione Autonoma della Sardegna (art. 1, comma 871, L.160/2019 e s.m.i)”. Contributo di euro 200.000,00 a favore del Comune di NUGHEDU SANTA VITTORIA per l'intervento di “Conservazione e valorizzazione della necropoli ipogeica prenuragica di Sas Arzolas de Goi”.

CIG.: A01EC42A28

3 di prendere e dare atto:

- × ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili nello schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto;
- × l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 50.942,29 - non sono previsti oneri di sicurezza in quanto non vi è rischio di interferenza, cassa previdenziale ed IVA, nella misura di legge;

4 di disporre affinché si prosegua, nelle more di una corretta conclusione delle procedure di verifica in corso, alla definizione degli atti propedeutici la stipula del contratto;

5 di prendere ulteriormente atto che il perfezionamento, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di seguito indicata verrà formalmente impegnata con il provvedimento di “*aggiudicazione efficace*”.

6 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

- cofinanziamento con fondi di bilancio;  
 altro: possibilità perdita finanziamento

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 8 di dare atto che il presente provvedimento  è  non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 9 di trasmettere il presente atto al Responsabile finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del DLgs 18/08/2000 n. 267.
- 10 di dare atto altresì che la presente determina:
- × è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
  - × va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
  - × va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico.

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 665 del 23/11/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PIRRI PAOLO** in data **23/11/2023**

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 823

Il 23/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **557 del 23/11/2023** con oggetto

**Richiesta di preventivo per l'affidamento diretto dei servizi d'ingegneria. "Conservazione e valorizzazione della necropoli ipogeica prenuragica di Sas Arzolas de Goi". Aggiudicazione "in pendenza di efficacia".**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **PIRRI PAOLO il 23/11/2023**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI Atto N.ro 557 del 23/11/2023

---

collegate.